



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

PREMESSA	la sentenza n.501/2022 del Tribunale di Palermo III sez. civile, pubblicata il 03.02.2022, che ha deciso sul giudizio di opposizione RGN 9142/2020 incoato dall'Azienda a mezzo della Difesa Erariale avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2856/2020 notificato dalla ditta EN-SIT S.r.l. nel mese di giugno 2020 e con il quale veniva intimato il pagamento di € 146.086,00 a fronte di n. 3 fatture (nn. 44/2020, 54/2020, 64/2020) emesse con riferimento ai servizi prestati in adempimento del "contratto di appalto per l'affidamento del servizio di pronto intervento, riparazione, manutenzione, gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria";
PREMESSO	che nel corso del giudizio di opposizione veniva accertato, come dovuto in favore della ditta, l'importo di € 43.042,92 e ciò giusta riconoscimento di debito recato dalla nota prot. n. 3334 del 12 giugno 2019: nota, questa, di riscontro alla richiesta di pagamento alla maggiore somma derivante dalle citate fatture, e con la quale l'Azienda comunicava alla ditta: <i>"da un attento esame tecnico e contabile dei singoli interventi nei consuntivi da Voi allegati, la somma valutata è di euro 43.042,92"</i>
VISTO	il dispositivo della sopra citata sentenza che qui di seguito si trascrive: <i>"P.Q.M. Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo nr. 2856/2020 reso dal Tribunale di Palermo in data 25 maggio 2020; Condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo al pagamento in favore della En.Sit srl di euro 43.042,92 oltre iva, oltre interessi sulla sorte dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo; compensa per metà le spese di lite tra le parti"</i> ;
DATO ATTO	che avverso la citata sentenza, la EN-SIT proponeva impugnazione in appello chiedendo la condanna dell'Azienda al pagamento dell'importo di € 116.280,00; importo, questo, ritenuto non dovuto dal giudice di prime cure giusta le motivazioni della decisione di primo grado; che, l'Azienda proponeva impugnazione, in via incidentale, chiedendo la riforma integrale a suo favore della sentenza di primo grado, eccependo, tra l'altro, come, dopo aver provveduto al pagamento della somma complessiva di € 50.617,62 in esecuzione della detta sentenza di primo grado, si fosse accorta, a seguito di riesame contabile, che ancor prima, con mandato n. 5644 del 19 dicembre 2020 di € 52.511,24, aveva già corrisposto in favore della ditta il detto importo di € 43.042,92 ciò in esecuzione del precedente D.I. n. 6572/2019, non opposto, ed emesso per la medesima causale (riconoscimento del debito derivante dalla citata nota prot. n. 3334 del 12 giugno 2019);
PRESO ATTO	che, con sentenza n. 178/2025 pubblicata il 5.2.2025, la Corte di Appello di Palermo, sez. II Civ., ha emesso il seguente dispositivo che qui di seguito si trascrive: <i>"p.q.m. La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da En.Sit s.r.l. e dalla</i>

	<p><i>Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone avverso la sentenza n. 501/2022, del 03 febbraio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9142/2020 R.G., così provvede:</i></p> <p><i>- in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della En.Sit s.r.l., della somma di €116.280,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo; - rigetta per il resto la domanda di En.Sit s.r.l.; - condanna En.Sit s.r.l. ed i suoi difensori distrattari alla restituzione di quanto pagato in loro favore dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento; - dichiara compensate per un quinto fra le parti le spese dei vari gradi di giudizio e condanna la Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone al pagamento, in favore della En.Sit s.r.l., dei residui quattro quinti, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €2.005,00, di cui €1.680,00 per compensi ed €325,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €8.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €8.372,00, di cui €7.440,00 per compensi ed €932,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Enrico Napoli e Marco Nicolò Luca.</i></p>
VISTA	<p>la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, pervenuta con nota dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo assunta al prot. n. 12004 del 24.02.2025, con cui si comunica che <i>"la sentenza appare correttamente motivata sia nell'interpretazione del capitolato e dell'aggiudicazione, sia nell'applicazione dei principi in materia di contratti pubblici"</i></p> <p>la nota assunta la prot. aziendale 15046/2025 del 7.03.2025 con la quale l'Avvocatura Erariale trasmette nota riepilogativa dei conteggi delle somme complessivamente dovute ad En.Sit., nonché delle spese legali dovute in favore dei difensori distrattari della En.Sit. in esecuzione della sopra citata decisione di 2° grado.</p>
ACCERTATO	tra l'altro, che la sopra citata sentenza è stata assunta al prot. aziendale n. prot n. 13896/2025 al fine di eseguirne il dispositivo
VISTE	le annotazioni relative al suddetto prot. 13896/2025;
ACCERTATA	dai conteggi la corretta compensazione tra le somme dovute alla En.SiT sia per sorte, interessi, e spese legali, e quelle dalla En.Sit viceversa dovute all'Azienda, per sorte da restituire, interessi e spese legali, in esecuzione della detta decisione di 2° grado, alla data del 10.06.2025;
VISTA	la nota pec prot n. 37126 del 17/06/2025, inviata dall'Ufficio Legale, al fine di acquisire i dati anagrafici e fiscali, nonché il regime fiscale dell'Avv. Marco Nicolò Luca delegato ed autorizzato all'incasso, anche per conto del pari distrattario Avv. Enrico Napoli, delle spese di lite di cui in condanna;

	la relativa pec di riscontro assunta al prot. aziendale n. 37640 del 18.06 2025 con la quale l'Avv. Marco Nicolò Luca trasmette la detta scheda dati anagrafici e fiscali debitamente compilata, e, benché lo stesso non abbia inoltrato apposita dichiarazione in ordine al regime fiscale adottato, quest'ultimo è evincibile, quale regime forfettario, dai sopra richiamati conteggi ove non viene conteggiata l'I.V.A.;
RAVVISATA	dunque, la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine di evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sopra citata sentenza n. 178/2025 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, sez II Civ. e di darne contestuale esecuzione, conformemente al dispositivo di condanna ed ai relativi conteggi di dare/avere accertati alla data del 10.06.2025.
LIQUIDARE E PAGARE	alla ditta En. Sit. S.r.l. l'importo di € 118.406,08 a titolo di sorte capitale, comprensiva degli interessi ex art. 1284, c.4, cc., nonché l'importo di € 17.211,94 a titolo di spese legali dovute, giusta le relative compensazioni tra dare/avere risultanti dai sopra richiamati conteggi, alla data del 10.06.2025;
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento di: - € 118. 406,08 in favore della ditta En. Sit. S.r.l.; - € 17.211,94 in favore dell'Avv. Marco Nicolò Luca;
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 135.618,02 sul conto 5.09.03.02.0101/spese legali per contenzioso anno 2025

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.